

**SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE
SEDUTE E GLI EVENTI ISTITUZIONALI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE**

EMILIA-ROMAGNA 2

CIG: _____

CUP: _____

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Assemblea legislativa, (di seguito denominata, per brevità, anche "Amministrazione"), con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro 50, in persona della dirigente del Settore funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dott.ssa Michela Iannantuoni

E

La ditta _____ aggiudicataria in esito alla procedura di gara n. _____ indetta dalla Centrale di committenza regionale, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al R.E.A. n. _____, P. IVA _____, Capitale sociale _____ (versato _____), domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Affidatario");

PREMESSO

- a) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____;
- b) che l'Affidatario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Capitolato tecnico e dagli allegati nonché dall'offerta tecnica, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

d) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:

Il patto di integrità;

il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;

l'offerta tecnica (eventualmente integrata dai relativi allegati);

l'offerta economica;

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica (comprensiva di tutti i suoi allegati) ed economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi

interventuti con l’Affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica (comprensiva di tutti i suoi allegati), prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica (comprensiva di tutti i suoi allegati) contenga, a giudizio dell’Assemblea legislativa, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il contratto definisce la disciplina, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l’affidamento di Servizi di assistenza, manutenzione ed evoluzione di software e impianti per la gestione dei contenuti audio, video e testuali delle sedute e degli eventi istituzionali dell’Assemblea legislativa per gli anni 2024-2028, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico cui specificamente si rimanda per le obbligazioni in capo all’Affidatario e per le relative modalità di esecuzione, nei limiti dell’importo offerto in sede di gara.

L’Assemblea legislativa si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario, nel periodo di efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni e corrispettivi, nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Fermo restando quanto sopra, l’Assemblea legislativa potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 4 – Durata del contratto, rinnovo e servizi complementari

Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'offerta economica presentata in sede di gara, il contratto avrà una durata di 48 mesi a decorrere dalla sottoscrizione, salvo comunicazione da parte dell'Assemblea legislativa di una diversa data per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, con conseguente adeguamento del termine finale.

L'eventuale differimento dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordato nel rispetto della normativa regionale vigente con apposito atto formale del RUP.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Assemblea legislativa si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Assemblea legislativa si riserva, inoltre, la facoltà di procedere al rinnovo del contratto fino a un massimo di 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicatario potranno essere affidati servizi complementari.

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione della prestazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, potrà essere accordata nel rispetto dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del contratto, l'Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano affidati a Ditte diverse dal medesimo Affidatario.

Articolo 5 - Interpretazione del contratto

Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle specifiche tecniche, normative e di capitolato forniti dall'Amministrazione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato tecnico e degli allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del capitolato tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

Articolo 6- Condizioni per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta (comprensiva di tutti i suoi allegati) presentata dall'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l'Affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Assemblea legislativa, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

Le eventuali prestazioni che potranno svolgersi presso gli immobili della Regione devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l'Assemblea legislativa.

L'Affidatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Affidatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

L'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.

10L'Affidatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Assemblea legislativa.

L'Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche dell'Affidatario

L'Affidatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto, anche a:

a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica (comprensiva di tutti i suoi allegati) ove migliorativa;

b. prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi, nei periodi e con la tempistica indicati dall'Assemblea legislativa;

c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica (comprensiva di tutti i suoi allegati) ove migliorativa;

d. manlevare e tenere indenne l'Assemblea legislativa dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Assemblea legislativa di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Affidatario si impegna a predisporre e trasmettere all'Assemblea legislativa in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al capitolato tecnico.

L'Affidatario si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel capitolato tecnico anche se non espressamente riportate nel presente contratto.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente contratto.

L'Affidatario si impegna a mantenere indenne l'Assemblea legislativa in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

L'Affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli

obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Assemblea legislativa si riserva di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Assemblea legislativa si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi del già citato art. 105.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 9 – Importo del contratto e revisione dei prezzi

L'importo delle prestazioni è pari all'importo offerto in sede di procedura di gara ed è comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, se dovuta.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice.

Trascorso un anno dalla stipula del contratto i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta del Fornitore sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Della revisione disposta sarà data comunicazione al fornitore. La revisione dei prezzi si applica al contratto a decorrere dalla avvenuta comunicazione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

Il Fornitore dovrà effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'impresa dovrà emettere fattura all'Amministrazione, secondo le modalità che di seguito si riportano:

I servizi a canone, i servizi professionali a richiesta e i servizi opzionali extra-canone (descritti ai par.3, 4 e 5 del Capitolato tecnico) verranno remunerati trimestralmente, previa relazione del DEC della relativa attività – comprovante anche il rispetto degli SLA richiesti. Dalla seconda fattura trimestrale potranno essere trattenute le relative penali.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge, a decorrere dalla data di ricezione della fattura da parte dell'Amministrazione. Il pagamento della quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore

dell'Agenzia delle Entrate.

I pagamenti saranno effettuati, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle suddette fatture in osservanza delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell'ordinativo di pagamento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010, e del D. Lgs. n.231/2002, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato ed intestato all'Affidatario.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Le fatture dovranno recare i codici identificativo di gara (CIG) e derivato. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta di garanzia dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

Qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi on pec.

Articolo 11 – Penali

Ove si verificano inadempienze da parte del Contraente nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nella documentazione di gara, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

Il DEC del contratto ha il compito di monitorare e vigilare sul corretto andamento del contratto e di

interagire con il Contraente al fine di prevenire e/o individuare in modo cooperativo le soluzioni agli eventuali disservizi che dovessero verificarsi.

Nel caso situazioni di disservizio dovessero prolungarsi o ripetersi per responsabilità imputabile al Contraente, l'Amministrazione, al decimo giorno, contesterà per iscritto il disservizio indicando altresì un termine perentorio entro il quale provvedere alla soluzione del problema e/o al reintegro del danno cagionato e comunque al ripristino del regolare e corretto andamento dei servizi. Il Contraente è tenuto a rispondere per iscritto alla contestazione entro 2 giorni consecutivi e naturali.

Qualora le giustificazioni addotte non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Contraente le penali di cui all'art. 113 bis del Codice dei contratti, proporzionate all'inadempimento e determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali sono calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Contraente, in sede di liquidazione fattura, o sulla cauzione definitiva.

È fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto e ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno subito

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'Affidatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L.

136/2010.

L'Affidatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Assemblea legislativa Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Assemblea legislativa stessa.

Con riferimento ai subcontratti, l'Affidatario si obbliga a trasmettere al Contraente, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Assemblea legislativa richiedere copia del contratto tra l'Affidatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 13 – Sub appalto

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

L'affidamento in subappalto è consentito solo se l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, ha indicato le attività che intende eventualmente subappaltare.

Resta inteso che, qualora il l'Affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, che rimane nei confronti della Regione - unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Il subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti previsti per l'affidatario.

Le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 80 del Codice, e di quelli

tecnici e professionali, se previsti, sono effettuate in occasione della procedura di autorizzazione del sub-appalto.

Articolo 14- Clausole anticorruzione

Codice di comportamento

Il Contraente si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna o al servizio della stessa, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibere di Giunta regionale n. 421 del 2014 e n. 905 del 2018, consultabile alla pagina:

<https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento>

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che non ha affidato - ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 - incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Contraente medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza.

Il Contraente attesta inoltre di essere edotto delle sanzioni previste dal medesimo comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in caso di violazione del divieto di pantouflage di cui al punto

precedente: nullità dei contratti e degli incarichi e divieto in capo ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Patto di integrità

Il presente contratto è soggetto al patto di integrità accettato dal Contraente per l'ammissione alle procedure di affidamento su Sater e di abilitazione al MERER e si applica anche alla fase di esecuzione.

Articolo 15 – Garanzia definitiva

Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario costituisce una cauzione definitiva in favore dell'amministrazione di importo pari al 10% del valore del contratto, al netto degli oneri fiscali, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione il beneficio della riduzione previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'amministrazione.

Articolo 16 - Trasparenza

L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 – Riservatezza

Tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali e/o di qualunque altro genere relativi all'attività dell'Assemblea legislativa, che verranno a conoscenza dell'Affidatario in conseguenza dei servizi resi presso l'Amministrazione, sono considerati riservati, tranne quelli di pubblico dominio.

L'Affidatario si obbliga a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del Contratto ed è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

1. L'Affidatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per

la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 18 – Risoluzione

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto all’avverarsi di una o più delle condizioni elencate dall’art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto al verificarsi delle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
3. Il contratto può essere altresì risolto a seguito della procedura contemplata al comma 3 dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito di formale contestazione dell’addebito e dopo aver valutato negativamente le eventuali controdeduzioni presentate nel termine di 15 giorni dalla contestazione stessa.
4. L’amministrazione ha diritto di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento dell’eventuale maggior danno nonché in ogni altra eventuale azione risarcitoria a tutela dei propri interessi. In tutti i casi di risoluzione, il’Affidatario ha diritto unicamente al pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni regolarmente rese alla data di efficacia della risoluzione.

Clausola risolutiva espressa

1. L’amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, da effettuarsi mediante PEC, nei seguenti casi:
 - ✓ qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti d’ordine generale richiesti per l’affidamento di forniture pubbliche;
 - ✓ qualora le prestazioni non fossero rese a perfetta regola d’arte e secondo quanto enunciato nel presente contratto;
 - ✓ per mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di trenta (30) giorni dalla richiesta dell’amministrazione

✓ in caso di cessione del contratto o del credito;

✓ in caso di cessione in subappalto con inosservanza di quanto prescritto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione;

✓ in caso di frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

✓ qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga un importo pari al 10% del valore del contratto;

✓ nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e per mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;

✓ in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis L. 136/2010;

✓ qualora il DURC, rilasciato dallo Sportello unico previdenziale relativo al Contraente, sia negativo per due volte consecutive.

Articolo 19 -- Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con lettera trasmessa con posta elettronica certificata(PEC).

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Contraente;

ii) qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dagli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’Affidatario medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio.

L’Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con lettera trasmessa con posta elettronica certificata (PEC).

Nei casi di cui ai commi precedenti l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..

L’Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con lettera trasmessa con posta elettronica certificata (PEC), purché tenga indenne lo stesso Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’amministrazione.

L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza

delle procedure”, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending Review - 2 o riduzione spesa a servizi invariati) e successive modifiche.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi l’amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 21- Direttore dell’esecuzione del contratto

1. L’Amministrazione individua il Settore funzionamento e gestione quale struttura tecnica di riferimento per il presente Contratto, incaricata di definire le indicazioni di carattere tecnico operativo per l’esecuzione delle prestazioni, effettuare le verifiche e i controlli sullo svolgimento del Contratto e di effettuare tutte le altre attività descritte nel presente Contratto.

2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) è il dott. Marco Mazzola, Titolare di incarico di Elevata qualificazione Logistica, manutenzioni e sicurezza.

Articolo 22- Mediazione e Foro competente

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del Contratto, non risolvibili consensualmente, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 23 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il fornitore si obbliga a stipulare l'accordo allegato (All.5.1) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti al Contratto, oneri fiscali di bollo e di registro del contratto o di altro documento sostitutivo per l'affidamento, nonché ogni altro onere connesso alla fornitura o comunque discendente dall'applicazione del contratto stesso, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione.

Articolo 25 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte

dell'amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

l'Affidatario

Dott.ssa Lea Maresca

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante dell'Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata del contratto, rinnovo e servizi complementari), Articolo 5 (Interpretazione del contratto), Articolo 6 (Condizioni per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche dell'Affidatario), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Importo del contratto e revisione dei prezzi), Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Corrispettivi e oneri), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 13 (Subappalto), Articolo 14 (Clausole anticorruzione), Articolo 15 (Garanzia definitiva), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Divieto di cessione del

contratto e dei crediti), Articolo 21 (Direttore dell'esecuzione del contratto), Articolo 23
(Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E.
679/2016), Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 25 (Clausola finale).

_____, ____ / ____ / ____

L'AFFIDATARIO
